



LA NASPI

Cos'è

È la prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro. L'acronimo NASPI sta a significare Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.

Destinatari

Vi hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente (cioè non devono essersi dimessi) l'occupazione. Tra questi lavoratori sono compresi anche:

- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Non possono accedere alla NASPI:

- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato (che hanno diritto a un'indennità di disoccupazione specifica);
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASPI.

Condizioni e Requisiti

Condizioni

Stato di disoccupazione

Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di NASPI equivale a rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID).



Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. Qualora non lo faccia, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono pertanto esclusi dalla NASPI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. In presenza degli altri requisiti si può accedere alla NASPI anche nei seguenti casi:

- dimissioni per giusta causa, quando le dimissioni non dipendono dalla libera scelta del lavoratore ma sono indotte da comportamenti altrui che impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- dimissioni rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale;
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità previste dalla legge;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
- licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione prevista dalla legge;
- licenziamento disciplinare.

Requisito contributivo

Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Ai fini del requisito contributivo sono utili:

- i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Come funziona



Deve essere presentata domanda all'INPS entro 68 giorni, che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero da altri eventi ad essa collegabili (come periodi di maternità o malattia insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato, recesso da parte del curatore fallimentare, definizione di vertenza sindacale o data di notifica di sentenza giudiziaria, licenziamento per giusta causa). Trascorso il termine, si perde il diritto alla prestazione.

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso per la durata degli eventi coperti da tutela, in caso:

- di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio on line dedicato oppure tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o allo 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Decorrenza

La NASPI spetta:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

Calcolo, durata e pagamento

La prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (1.436,61 euro per il 2025).



La Naspi si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall'ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.436,61 euro per il 2025), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.436,61 euro per il 2025) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (per il 2025, 1.562,82 euro).

La NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

I periodi di fruizione della NASPI sono coperti da contribuzione figurativa. Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, dopo l'accoglimento della domanda di NASPI, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASPI.

L'importo della NASPI si riduce nei seguenti casi:

- attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 5.500 euro: l'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, a condizione che il lavoratore comunichi all'INPS il reddito annuo presunto tramite il modello NASPI-COM; la mancata comunicazione comporta la decadenza dalla NASPI;
- se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nei casi indicati dalla legge – ha diritto alla NASPI, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro non cessato corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti e cioè pari a 8.174 euro, e che il percettore comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti non cessati; anche in questo caso, la NASPI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto; il richiedente la NASPI deve informare l'INPS dello svolgimento dell'attività non cessata, entro un mese dall'invio della domanda; la mancata comunicazione comporta la decadenza dalla NASPI;
- rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dall'INPS.

In caso di prestazione di lavoro occasionale l'indennità NASPI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Importante :



La legge bilancio per il 2026 ha modificato i tempi di erogazione della liquidazione anticipata della NASpi, che può essere chiesta come incentivo all'imprenditorialità quando si intende avviare una attività autonoma (articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

Secondo la legge di bilancio l'erogazione della liquidazione anticipata avviene non più in un'unica soluzione ma in due rate: la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione .

Sospensione e decadenza

La prestazione è sospesa in caso di:

- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi;
- nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari.

Il diritto alla prestazione viene meno se il lavoratore:

- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall'inizio del rapporto di lavoro;
- non comunica, entro un mese dalla domanda della NASPI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time in corso all'atto di presentazione della domanda di NASPI per il rapporto di lavoro cessato;
- inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASPI;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego, previste dalla legge.

Tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro.

Il percettore della NASPI non può accedere all'assegno di inclusione (ADI).

Fonti normative

Legge 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) art. 1 , comma 176



DECRETO LEGISLATIVO n. 22 del 2015

Link Utile

Contatti utili:

Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile

Portale Inps - Home : <https://www.inps.it>

Scheda aggiornata al 08 01 2026 GB/BB